

Procedura operativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023

Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo

1. La presente Procedura operativa disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di IPAB di Vicenza, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

2. Le disposizioni della presente Procedura operativa non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo n. 24 del 2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'*allegato alla direttiva (UE) 2019/1937*, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo n. 24 del 2023;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al *regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773*, recante il *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'*articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300*.

Art. 2. Ambito di applicazione soggettivo

1. Per IPAB di Vicenza, le disposizioni della presente Procedura operativa si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 24 del 2023.

2. La presente Procedura operativa vale per tutti i dipendenti di IPAB di Vicenza

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni della presente Procedura operativa si applicano



alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i dipendenti di IPAB di Vicenza;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della *legge 22 maggio 2017, n. 81*, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'*articolo 409 del codice di procedura civile* e all'*articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015*, che svolgono la propria attività lavorativa presso IPAB di Vicenza;
- c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso IPAB di Vicenza che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso IPAB di Vicenza;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti IPAB di Vicenza;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso IPAB di Vicenza

Art. 4. Canali di segnalazione interna

1. IPAB di Vicenza, attiva propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
2. La gestione del canale di segnalazione è affidata al Direttore Generale.
3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso il numero di telefono dell'ufficio del Direttore Generale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
4. IPAB di Vicenza individua il Direttore Generale, in quanto figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, la gestione del canale di segnalazione interna. In tal senso, i canali di segnalazione interna sono costituiti dalla email istituzionale personale del Direttore Generale, di note scritte in busta chiusa dedicate al Direttore Generale, da appuntamenti nell'ufficio del Direttore Generale.
6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5. Gestione del canale di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Direttore Generale svolge le seguenti attività:
 - a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Per queste finalità, IPAB di Vicenza pubblica la presente Procedura operativa sul sito istituzionale, nella “Bacheca dipendenti”

Art. 6. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura operativa hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.
2. Per quanto non disciplinato, si applica il rinvio al D.Lgs. n. 24 del 2023

Vicenza, 19 giugno 2023

F.to Il Direttore Generale
- dott.ssa Annalisa Bergozza -